

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 1 - Denominazione e durata

È costituito, nel rispetto del Codice Civile, del D.Lgs. 117/2017 e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato

CER EPOREDIESE ETS

che assume la forma giuridica di associazione apartitica e aconfessionale, di seguito la "Associazione".

L'acronimo ETS dovrà essere inserito nella denominazione in via automatica e dovrà essere utilizzato nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto e finché permanga l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore. L'Associazione ha durata illimitata.

Articolo 2 - Sede

L'Associazione ha sede in **Ivrea** (TO).

Il trasferimento della sede legale, ove avvenga all'interno dello stesso Comune, è deliberato dal Consiglio Direttivo e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Articolo 3 - Statuto

L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto ed agisce nei limiti del D.Lgs. 117/2017, delle relative norme di attuazione, dalle altre leggi vigenti e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Il Consiglio Direttivo propone l'eventuale "Regolamento di esecuzione" dello Statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari e l'Assemblea lo delibera. Lo Statuto vincola alla sua osservanza gli Associati; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione stessa. Lo Statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al Codice Civile.

Articolo 4 - Finalità e attività di interesse generale

L'Associazione persegue esclusivamente, senza fini di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso lo svolgimento in via esclusiva o principale di attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 comma 1 D.Lgs. 117/2017.

Le attività di interesse generale che si propone di svolgere sono indicate all'art. 5 lettere e) ed u) del D.lgs 3 luglio 2017 n. 117, e in particolare la produzione, l'accumulo e la condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo, ai sensi del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199.

Più precisamente, l'Associazione ha lo scopo di costituire una o più configurazioni per la condivisione dell'energia (Comunità Energetica Rinnovabile) ai sensi dell'art. 22 della Direttiva 2018/2001 e delle norme di attuazione dell'art. 22 della Direttiva 2018/2001, ivi compresi gli art. 8, 31 e 32 del D.Lgs. 199/2021, nonché le relative disposizioni attuative,

tra cui il DM MASE 414 del 7 dicembre 2023 e il DD 22/2024 e ss.mm.ii., e di svolgere tutte le attività da queste consentite.

L'obiettivo prevalente dell'Associazione è quello di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai propri membri o soci o alle aree locali in cui opera, e non quello di ottenere profitti finanziari, promuovendo l'installazione di impianti a fonte rinnovabile e la riduzione dei costi energetici degli Associati all'interno degli ambiti territoriali delimitati dalle norme di attuazione dell'art. 22 della Direttiva 2018/2001, ivi compresi l'art. 8, 31 e 32 del D.Lgs. 199/2021, nonché le relative disposizioni attuative tra cui il DM MASE 414 del 7 12 2023 e il Dd 22/2024 e ss.mm.ii.

Per raggiungere lo scopo suddetto l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività:

- produrre, accumulare e condividere l'energia elettrica rinnovabile, anche tramite accordi di compravendita di energia elettrica rinnovabile e anche eventualmente mediante la realizzazione di impianti a fonti rinnovabili, di proprietà o comunque nella disponibilità della Comunità ai sensi delle norme di attuazione dell'art. 22 della Direttiva 2018/2001, ivi compresi l'art. 42bis, DL 162/2019 e gli art. 8, 31 e 32 del D.Lgs. 199/2021 e le relative disposizioni applicative, tra cui la Delibera ARERA 727/2022 e il DM MASE 414 del 7.12.2023 e le Regole Operative adottate con DD 22/2024 e ss.mm.ii., anche mediante il convenzionamento di impianti a fonti rinnovabili di Associati della Associazione o di soggetti terzi;
- organizzare la condivisione dell'energia elettrica rinnovabile prodotta dalle unità di produzione detenute dall'associazione stessa ai sensi delle norme di attuazione dell'art. 22 della Direttiva 2018/2001, ivi compresi gli art. 8, 31 e 32 del D.Lgs. 199/2021 e le relative disposizioni applicative, tra cui la Delibera ARERA 727/2022 e il DM MASE 414 del 7.12.2023, anche qualora la proprietà, la gestione o la qualifica di produttore per tali impianti siano di Associati o di produttori terzi convenzionati, fatti salvi gli altri requisiti previsti e il mantenimento dei diritti e degli obblighi degli Associati come clienti. L'eventuale importo della tariffa premio eccedentario, rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia di quota energia condivisa espresso in percentuale all'Allegato 1 del DM n. 414 del 07/12/2023 (Appendice B delle Regole Operative adottate con DD 22/2024 e ss.mm.ii.), è destinato ai soli consumatori diversi dalle imprese e/o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione;
- accedere a tutti i mercati dell'energia elettrica, direttamente o mediante aggregazione e fornire servizi di efficienza energetica o servizi energetici, anche sui mercati del dispacciamento o a favore dei gestori delle reti di trasmissione e/o di distribuzione, secondo quanto consentito dal d.lgs. 199/2021 alle comunità di energia rinnovabile;
- erogare a titolo gratuito denaro a sostegno di specifici progetti coerenti ai propri scopi, in particolare per realizzazione di benefici ambientali, economici e sociali alle aree locali in cui opera l'Associazione, secondo quanto previsto dall'art. 5 lettera u) del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore (CTS) e del DM 107/2021, attività diverse da quelle di interesse generale previste dal presente Statuto, purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con il DM 107/2021, tra cui la vendita di energia in eccedenza (non autoconsumata né condivisa) degli impianti di cui l'Associazione riveste la qualifica di Produttore. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio

Direttivo, fermo restando che non potranno essere svolte tutte le attività inibite alle comunità energetiche rinnovabili.

L'Associazione può percepire incentivi, ivi comprese le detassazioni fiscali ai sensi dell'art. 119, DL 34/2020 e dell'art. 16bis, DPR 917/86 e può svolgere qualsiasi attività funzionale al raggiungimento dei propri fini sociali, ivi compresa l'acquisizione di diritti reali e obbligatori su unità immobiliari e di finanziamenti con concessione di tutte le necessarie garanzie.

La Comunità è un soggetto di diritto autonomo i cui associati possono essere persone fisiche, piccole e medie imprese (PMI), anche partecipate da enti territoriali, associazioni, aziende territoriali per l'edilizia residenziale, istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, aziende pubbliche di servizi alla persona, consorzi di bonifica, enti e organismi di ricerca e formazione, enti religiosi, enti del Terzo settore e associazioni di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali individuate nell'elenco delle amministrazioni pubbliche predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e, in ogni caso, i soggetti individuati dall'art. 31, comma 1, lett. b) d.lgs. 199/2021.

Possono esercitare poteri di controllo i membri o soci che sono situati nel territorio in cui sono ubicati gli impianti per la condivisione di cui all'art. 31, comma 2, lettera a) del D.lgs. 199/2021.

Gli Associati che, ai sensi dell'art. 4 co. 2 del D.Lgs. n. 117/2017, risultano riconducibili ai soggetti che non possono acquisire la qualifica di "ente del Terzo settore" non potranno, in ogni caso, assumere la direzione, il coordinamento o il controllo dell'Associazione.

La comunità ha una partecipazione aperta e volontaria (a condizione che le imprese siano PMI e che la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non costituisca l'attività commerciale e/o industriale principale).

La partecipazione degli Associati alla comunità prevede il mantenimento dei diritti di cliente finale, compreso quello di scegliere il proprio venditore, e che per essi sia possibile in ogni momento uscire dalla configurazione fermo restando, in caso di recesso anticipato, il pagamento da parte dell'Associato receduto di eventuali corrispettivi, equi e proporzionati, concordati per la compartecipazione agli investimenti sostenuti, secondo quanto previsto al successivo art. 7.

Per la vendita dell'energia elettrica prodotta dagli impianti detenuti dalla Comunità in qualità di produttore in eccedenza rispetto all'energia condivisa l'Associazione può concludere accordi con grossisti e trader.

L'Associazione può avvalersi di consulenti e fornitori terzi.

TITOLO II

Associati

Articolo 5 - Associati

Sono Associati dell'Associazione tutte le persone fisiche e gli Enti che ai sensi e nei limiti di legge, e in particolare dell'art. 31 del D.Lgs. 199/2021, nonché delle relative disposizioni attuative, tra cui il DM MASE 414 del 7.12.2023 e il Dd 22/2024 e ss.mm.ii., possono essere associati.

Possono far parte dell'Associazione tutti i consumatori, in particolare i clienti domestici, compresi quelli appartenenti a famiglie a basso reddito o vulnerabili, e i produttori di energia i cui impianti possono rilevare per la condivisione dell'energia ai sensi delle norme di attuazione dell'art. 22 della Direttiva 2018/2001, ivi compresi DL 162/2019 e gli art. 8, 31 e

32 del D.Lgs. 199/2021, nonché le relative disposizioni attuative tra cui il DM MASE 414 del 7.12.2023 e il Dd 22/2024 e ss.mm.ii.

Ai sensi delle Regole Operative adottate con DD Mase n. 22/2024 e ss.mm.ii. possono appartenere all'Associazione anche soggetti per i quali non venga richiesto l'accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso, purché abbiano i requisiti previsti dalla normativa di cui sopra per partecipare alle comunità energetiche rinnovabili.

Gli Associati si distinguono in:

- a. Fondatori: coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo che sancisce la nascita dell'Associazione;
- b. Ordinari: coloro che richiedono l'iscrizione all'Associazione una volta costituita.

Associati Fondatori e Ordinari hanno pari diritti e doveri nei confronti dell'Associazione e quando nello Statuto si menzionano gli Associati, senz'altra aggettivazione, ci si riferisce indistintamente agli Associati di qualsiasi categoria.

Gli Associati, sia Ordinari sia Fondatori, saranno suddivisi con regolamento da adottarsi con delibera del Consiglio Direttivo in categorie a seconda della configurazione di autoconsumo diffuso di appartenenza ai sensi del d.lgs. 199/2021 (le "Configurazioni"), in base alla Cabina Primaria di riferimento, qualora vengano costituite più configurazioni di autoconsumo diffuso. La Configurazione di appartenenza di ciascun Associato sarà determinata a seconda della Cabina Primaria cui è connesso (i) del punto di connessione bidirezionale (contemporaneamente di immissione e di prelievo) ovvero (ii) del punto di connessione in prelievo ovvero (iii) del punto di connessione in immissione puro, di cui è titolare ciascun Associato ovvero (iv) nel caso in cui non siano titolari di punto di connessione, dal luogo della residenza, del domicilio, della dimora o della sede dell'Associato. Fermo restando che gli Associati possono appartenere ad una sola categoria rappresentativa della Configurazione, nel caso in cui gli Associati siano titolari di più punti di connessione, connessi a diverse Cabine Primarie, al momento dell'iscrizione l'Associato potrà scegliere la categoria di appartenenza ovvero, in difetto di scelta, sarà assegnato alla categoria corrispondente alla Cabina Primaria in cui è titolare di più punti di connessione.

L'adesione all'Associazione, nel rispetto dei requisiti, se non diversamente stabilito dal Consiglio Direttivo, è gratuita. È facoltà del Consiglio Direttivo prevedere una quota associativa annuale di adesione, anche differenziata per tipologia di Associato aderente, che contribuirà insieme ad altre entrate alla copertura dei costi di funzionamento dell'Associazione ed eventualmente gli investimenti della stessa, fermo restando che alle diverse categorie di Associati sono riconosciuti i medesimi diritti.

Gli Associati, con l'adesione all'Associazione, conferiscono mandato a quest'ultima, nella persona del legale rappresentante, quale referente ai fini della costituzione e gestione della Configurazione di riferimento, secondo quanto previsto dall'art. 3.4, lett. e) del TIAD, individuandola quale delegata responsabile del riparto dell'energia condivisa e demandandole la gestione delle partite di incasso e pagamento verso il GSE e i venditori ai sensi dell'Articolo 32 del D. Lgs 199/2021.

Pertanto, l'Associazione, nella persona del suo legale rappresentante, è individuata quale soggetto delegato delle configurazioni responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa, secondo quanto previsto dalle

norme di attuazione dell'art. 22 della Direttiva 2018/2001, ivi compresi gli art. 8, 31 e 32 del D.Lgs. 199/2021 e le relative disposizioni applicative, tra cui la Delibera ARERA 727/2022 e il DM MASE 414 del 7.12.2023 e quale referente delle configurazioni ai sensi dell'art. 1.1), lett. hh) della Delibera ARERA 727/2022, ss.mm.ii.

L'Associazione, tramite il Consiglio Direttivo, può demandare il ruolo di delegato e il ruolo di referente a un soggetto terzo, a condizione che il mandato sia conforme alla normativa di riferimento.

L'Associazione assicura, tramite il Consiglio Direttivo, che gli Associati, in qualità di consumatori finali, abbiano un'adeguata e preventiva informativa sui benefici loro derivanti dall'accesso alla tariffa incentivante di cui all'art.4 del DM MASE 414 del 7.12.2023, anche tramite il referente mandatario nel caso in cui il ruolo sia delegato ad un soggetto diverso dall'Associazione.

Chiunque voglia aderire all'Associazione successivamente alla costituzione della stessa deve:

- presentare domanda scritta, anche a mezzo posta elettronica o altri supporti informatici, sulla quale decide il Consiglio Direttivo, il quale è tenuto a comunicare in forma scritta, anche a mezzo posta elettronica o altri supporti informatici, all'aspirante associato le motivazioni dell'eventuale rigetto della domanda di ammissione come specificato di seguito. La valutazione del Consiglio Direttivo è fondata sui requisiti richiesti per la partecipazione all'Associazione;
- avere i requisiti di cui alle norme di recepimento dell'art. 22 della Direttiva 2018/2001, ivi compresi gli art. 8, 31 e 32 del D.Lgs. 199/2021 e le relative disposizioni attuative, per essere membri della comunità energetica;
- per i soggetti facenti parte di una configurazione per la quale è stato richiesto l'accesso per il servizio di autoconsumo diffuso, fornire i dati necessari per l'accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso e dare mandato all'Associazione per la costituzione e gestione della/e Configurazione/i, secondo quanto previsto dall'art. 3.4, lett. e) del TIAD, individuandola quale delegata responsabile del riparto dell'energia condivisa e demandandole la gestione delle partite di incasso e pagamento verso il GSE e i venditori ai sensi dell'Articolo 32 del D. Lgs 199/2021;
- dichiarare di accettare le norme dello Statuto.

La valutazione del Consiglio Direttivo è fondata sui requisiti richiesti per la partecipazione all'Associazione e su quanto necessario a garantire la effettività dell'azione della comunità energetica rinnovabile nel fornire benefici ai propri Associati.

L'ammissione quale Associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. Non è ammessa la categoria di Associati temporanei. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile. Il numero degli Associati è illimitato.

Sulla domanda di ammissione il Consiglio Direttivo e dell'eventuale rigetto motivato è data comunicazione all'interessato entro 60 giorni, il quale può proporre ricorso entro 30 giorni dalla comunicazione all'Assemblea degli Associati, che delibererà sull'accoglimento dello stesso alla prima assemblea successiva alla decisione del Consiglio Direttivo.

In esito all'ammissione il richiedente è iscritto nel libro degli Associati.

Articolo 6 - Diritti e doveri degli Associati

Gli Associati hanno parità di diritti e di doveri nei confronti dell'Associazione che è organizzata secondo il principio generale della

democraticità della struttura e dell'assenza di discriminazione fra le persone, fatto salvo quanto necessario a contribuire a combattere la povertà energetica ai sensi di quanto previsto al considerando 67 della direttiva 2001/2018.

Gli Associati mantengono i propri diritti come clienti finali ai sensi della regolamentazione in materia di energia elettrica, compreso quello di scegliere il proprio venditore di energia elettrica e che per essi sia possibile in ogni momento uscire dalla configurazione fermi restando, in caso di recesso anticipato, eventuali corrispettivi, equi e proporzionati, concordati per la partecipazione agli investimenti sostenuti secondo quanto previsto all'art. 7.

Tutti gli Associati hanno diritto a:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- eleggere gli organi sociali ed essere eletti negli stessi;
- partecipare all'Assemblea con diritto di voto, purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli Associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se dovuta. Ciascun Associato ha diritto ad un voto;
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 23.

Gli Associati hanno il dovere di:

- rispettare il presente Statuto e l'eventuale regolamento interno;
- versare la quota associativa, se prevista, secondo l'importo e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo;
- versare i contributi straordinari eventualmente disposti dal Consiglio Direttivo.

L'Associazione nello svolgimento delle proprie attività potrà avvalersi di volontari ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 117/2017. I volontari che svolgono l'attività in modo non occasionale saranno iscritti in un apposito registro, tenuto a cura del Consiglio Direttivo. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione tramite la quale svolge la propria attività volontaria. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. L'Associazione provvederà ad assicurare i volontari ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017.

Articolo 7 - Recesso, decadenza ed esclusione degli Associati

Gli Associati cessano di appartenere all'Associazione per recesso, decadenza, esclusione, messa in liquidazione, stato di liquidazione giudiziaria o di liquidazione giudiziaria, e per causa di morte o estinzione. Gli Associati possono recedere in ogni momento dall'Associazione e uscire dalla configurazione di autoconsumo diffuso, fermo restando il pagamento da parte dell'Associato receduto di eventuali importi concordati per gli investimenti sostenuti nella realizzazione degli impianti, che devono comunque risultare equi e proporzionati.

Può recedere l'Associato che non intende continuare a essere parte dell'Associazione, dandone comunicazione al Consiglio Direttivo con un preavviso di 60 giorni mediante lettera raccomandata o altra modalità che assicuri l'avvenuta ricezione.

Il recesso dell'Associato ha effetto dalla data indicata dall'Associato nel rispetto del preavviso indicato, può avvenire in qualsiasi momento ed è a titolo gratuito. Le quote associative non saranno rimborsate.

È causa di esclusione dall'Associazione la perdita dei requisiti stabiliti all'art. 5 del presente Statuto.

Gli Associati sono tenuti a comunicare immediatamente all'Associazione il venir meno dei requisiti.

L'esclusione può essere dichiarata dal Consiglio Direttivo nel caso in cui l'Associato:

- danneggi moralmente o materialmente l'Associazione;
- non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni assunte dagli organi associativi.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo dopo che all'Associato sia stato contestato in forma scritta il fatto che può giustificare l'esclusione, con l'assegnazione di un termine di trenta giorni per eventuali controdeduzioni. L'interessato può proporre ricorso all'Assemblea degli Associati, che delibererà sull'accoglimento dello stesso alla prima assemblea successiva alla decisione del Consiglio Direttivo.

L'Associato receduto o escluso non può vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

TITOLO III

ORGANI ASSOCIATIVI

Articolo 8 - Organi associativi

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli Associati;
- il Consiglio Direttivo;
- I Comitati di Gestione, ove istituiti;
- Il Presidente e il Vicepresidente;
- l'Organo di Controllo e il Revisore legale, ove nominati.

Tutte le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione, ad eccezione degli eventuali componenti dell'Organo di Controllo e del Revisore legale in possesso dei requisiti di cui al co.2 art. 2397 del Codice Civile.

Le norme sull'ordinamento interno sono ispirate a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti degli Associati.

Articolo 9 - Assemblea

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione. Hanno diritto di partecipare con diritto di voto all'Assemblea sia ordinaria sia straordinaria tutti gli Associati iscritti da almeno tre mesi nel libro degli Associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se dovuta. Si considera quale data d'iscrizione quella in cui è stata adottata la delibera di ammissione dell'Associato.

L'Assemblea indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed inoltre:

- approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
- approva ogni regolamento (fatta eccezione per quelli che lo Statuto demanda all'approvazione del Consiglio Direttivo la cui emanazione sia

ritenuta opportuna per disciplinare l'organizzazione e l'attività dell'Associazione);

- nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo;
- nomina e revoca, nei casi previsti dalla Legge, i membri dell'Organo di Controllo e il Revisore legale;
- approva entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, il bilancio di esercizio e, nei casi in cui fosse obbligatorio per legge, il bilancio sociale;
- delibera sulla responsabilità degli organi associativi e promuove l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dello Statuto;
- delibera sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione dell'Associazione;
- delibera sulle impugnazioni delle delibere del Consiglio Direttivo che respingono domande di ammissione o che procedono all'esclusione di un Associato;
- delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla Legge o dal presente Statuto.

L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo, presso la sede dell'Associazione o in altro luogo purché in Italia, almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio e, se richiesto, del bilancio sociale e per il rinnovo delle cariche associative venute a scadere.

L'Assemblea deve inoltre essere convocata ogniqualevolta lo stesso Presidente oppure almeno due membri del Consiglio Direttivo o un decimo degli Associati ne facciano richiesta.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di entrambe le cariche, dal membro più anziano del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea è convocata mediante avviso, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo anche virtuale dell'adunanza, dell'eventuale data di seconda convocazione e l'elenco delle materie da discutere, inviato ad ogni Associato con ogni mezzo idoneo a garantire l'avvenuta ricezione, ivi inclusa la posta elettronica all'indirizzo comunicato dall'Associato, almeno otto giorni prima dell'assemblea.

In difetto di convocazione, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipino di persona o siano rappresentati per delega tutti gli Associati, tutti i consiglieri e l'Organo di Controllo se nominato.

Ciascun Associato esprime un solo voto.

Ciascun Associato può essere delegato a rappresentare in Assemblea massimo 2 Associati. La delega deve essere redatta in forma scritta.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto, la fusione, scissione e lo scioglimento e trasformazione dell'Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno degli Associati. In seconda convocazione, da effettuarsi dopo che siano trascorse almeno ventiquattro ore dalla prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli Associati intervenuti o rappresentati. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono assunte col voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

L'Assemblea straordinaria modifica lo Statuto dell'Associazione con la presenza di almeno la metà più uno degli Associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; delibera la trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli Associati.

Il voto si esercita in modo palese, tranne quelli riguardanti le persone.

I componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità. Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'Associazione.

Gli Associati possono intervenire all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota e nel rispetto dei principi di buona fede e di parità di trattamento.

Articolo 10 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto, a scelta dell'Assemblea all'atto della sua nomina, da 3 a 5 membri, nel cui ambito sono compresi il Presidente e il Vicepresidente.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre esercizi, cioè fino all'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo a quello nel corso del quale la nomina è stata effettuata e i suoi membri sono rieleggibili. I membri del Consiglio Direttivo vengono eletti dall'Assemblea degli associati. Il primo Consiglio Direttivo è nominato nell'atto costitutivo.

La maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati.

Fermo restando che la nomina della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo è riservata all'Assemblea degli Associati, ai sensi dell'art. 26, comma 5, d.lgs. 117/2017 un numero da 1 a 2 membri, a seconda del numero dei componenti del Consiglio Direttivo, deve essere scelto tra gli Associati fondatori.

In particolare nel caso in cui il Consiglio Direttivo sia composto fino a un numero di 3 membri, numero 1 membro deve essere scelto tra gli Associati fondatori; qualora il Consiglio Direttivo sia composto da oltre 3 membri e fino ad un massimo di 5, numero 2 membri devono essere scelti tra gli Associati fondatori.

Chiunque intenda candidarsi alla carica di membro del Consiglio Direttivo dovrà darne comunicazione all'Assemblea dei soci entro 30 giorni dalla data dell'Assemblea.

Tutti i componenti del Consiglio Direttivo devono essere persone qualificate, per le quali non sussistano elementi oggettivi che inducano a metterne in dubbio l'indipendenza e l'onorabilità.

Costituiscono elementi utili ai fini della valutazione di professionalità:

- l'attinenza del titolo di studio all'attività dell'Associazione;
- l'esperienza professionale in ambito di amministrazione e di gestione in organismi del settore pubblico o privato;
- documentata attività di insegnamento o di ricerca;
- documentata attività di impegno sociale e civile.

Sono ineleggibili nel Consiglio Direttivo i soggetti di cui all'articolo 2382 del Codice Civile.

L'elezione del Consiglio Direttivo avviene con le modalità previste all'art. 15.

In caso di cessazione dalla carica di componente del Consiglio Direttivo, per dimissioni o altre cause, al componente cessato subentra il primo tra coloro che sono risultati "non eletti" in occasione delle procedure di nomina dell'organo medesimo. Il componente del Consiglio Direttivo subentrante in luogo di quello cessato dura in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe stato in carica il componente cessato. Qualora, per qualsiasi motivo, venga meno la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo, l'intero Consiglio Direttivo si intende decaduto e occorre far luogo alla sua rielezione.

I componenti del Consiglio Direttivo che non intervengano per tre sedute consecutive alle riunioni, sono considerati dimissionari.

Al conflitto di interessi dei componenti il Consiglio Direttivo si applica l'articolo 2475-ter del Codice Civile.

Al Consiglio Direttivo spetta di:

- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- deliberare sull'eventuale quota associativa;
- deliberare sugli eventuali contributi richiesti agli Associati;
- approvare, per ciascuna Configurazione, ove istituite, i regolamenti per l'utilizzo degli importi pagati all'Associazione ai sensi delle norme di attuazione dell'art. 22 della Direttiva 2018/2001, ivi compresi gli art. 8, 31 e 32 del D.Lgs. 199/2021 e le relative disposizioni applicative, tra cui la Delibera ARERA 727/2022 e il DM MASE 414 del 7.12.2023, ss.mm.ii. (le tariffe incentivanti e il contributo per la valorizzazione dell'energia elettrica autoconsumata), previo parere favorevole del Comitato di Gestione di riferimento nonché il Regolamento generale per l'utilizzo degli importi derivanti dalla condivisione di energia, da adottarsi in caso di mancata adozione di Regolamento di configurazione specifico;
- delegare il ruolo spettante all'Associazione di delegato responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa, secondo quanto previsto dalle norme di attuazione dell'art. 22 della Direttiva 2018/2001, ivi compresi art. 8, 31 e 32 del D.Lgs. 199/2021 e le relative disposizioni applicative, tra cui la Delibera ARERA 727/2022 e il DM MASE 414 del 7.12.2023 ss.mm.ii., nonché il ruolo di referente spettante all'Associazione ai sensi dell'art. 1.1), lett. hh) della Delibera ARERA 727/2022, ss.mm.ii., in conformità a quanto previsto dalla normativa di riferimento, previo parere favorevole del Comitato di Gestione di riferimento, ove istituito;
- assicurare un'adeguata e preventiva informativa a tutti i consumatori finali sui benefici loro derivanti dall'accesso alla tariffa incentivante di cui all'art.4 del DM del 07/12/2023 n.414, e dalle "Regole operative per l'accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso e al contributo PNRR" di cui all'Allegato 1 del D.D. MASE n. 22/2024 e ss.mm.ii., ovvero dalla diversa normativa tempo per tempo vigente anche tramite il referente mandatario nel caso in cui il ruolo sia delegato ad un soggetto diverso dall'Associazione;
- adottare il regolamento per la suddivisione degli Associati nelle categorie rappresentative delle Configurazioni ai sensi dell'art. 5 del presente statuto, nel caso di costituzione di più configurazioni di autoconsumo diffuso all'interno dell'Associazione;
- istituire, nel caso di costituzione di più configurazioni di autoconsumo diffuso all'interno dell'Associazione, i Comitati di Gestione e disciplinarne le modalità di funzionamento;
- redigere i programmi delle attività associative previste dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea degli Associati;
- convocare l'Assemblea degli Associati;
- redigere il bilancio di esercizio e, se richiesto, il bilancio sociale;
- nominare al proprio interno il Presidente e il Vicepresidente;

- deliberare sulle domande di nuove adesioni;
- deliberare circa l'esclusione degli Associati;
- provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non spettino all'Assemblea degli Associati, adottando tutti gli atti a contenuto e valenza patrimoniale riferiti o riferibili all'Associazione, fra i quali acquistare o alienare beni mobili ed immobili, accettare e/o rinunciare ad eredità e legati o donazioni, determinare l'impiego dei contributi e più in generale dei mezzi finanziari dell'Associazione, stipulare contratti con Banche e Istituti di credito, con altre istituzioni pubbliche e private e con la Pubblica Amministrazione;
- sottoporre all'Assemblea proposte e mozioni;
- deliberare la partecipazione dell'Associazione a bandi, gare, procedure selettive ad evidenza pubblica comunque denominate anche mediante partecipazioni ad ATI (Associazioni Temporanee di Impresa), ATS (Associazioni Temporanee di Scopo), Consorzi, contratti di Reti fra Imprese, o altre modalità simili o assimilate;
- conferire mandati/incarichi a soggetti terzi per il compimento di singoli atti;
- promuovere e organizzare gli eventi associativi.

Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei propri componenti specifiche deleghe per il compimento di atti o categorie di atti determinati. Il Consiglio Direttivo è convocato ogni qualvolta il Presidente o, in sua vece, il Vicepresidente lo ritenga opportuno o quando almeno due componenti ne facciano richiesta.

La convocazione è effettuata mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo anche virtuale dell'adunanza e l'elenco delle materie da discutere, spedito a mezzo di strumento di comunicazione che in ogni caso garantisca la prova dell'avvenuta ricezione.

La convocazione deve pervenire a ciascuno degli aventi diritto almeno 7 (sette) giorni prima della riunione; nei casi di indifferibile urgenza può essere convocato con un preavviso di almeno 48 (quarantotto) ore.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo partecipano, senza diritto di voto, i componenti dell'eventuale Organo di Controllo.

Il Consiglio Direttivo è in ogni caso validamente costituito, anche in assenza di formale convocazione, quando siano presenti tutti i suoi componenti in carica, purché i componenti l'Organo di Controllo, se nominato, siano stati informati e non vi si oppongano.

Il Consiglio Direttivo assume le proprie deliberazioni con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti, ai quali spetta un solo voto.

I verbali di ogni riunione del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario, vengono sottoposti all'approvazione dell'Organo stesso nella riunione successiva e conservati agli atti.

Le riunioni del Consiglio Direttivo si possono svolgere anche per audio-conferenza o video-conferenza, utilizzando le modalità previste nell'articolo 9 del presente Statuto.

Articolo 11 - Presidente

Il Presidente ha il compito di presiedere il Consiglio Direttivo, nonché l'assemblea degli Associati, coordinandone i lavori ed è nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti. Il primo Presidente è nominato dagli Associati costituenti nell'atto costitutivo.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione dei deliberati dell'assemblea e del Consiglio Direttivo; coordina le attività

dell'Associazione; è consegnatario dei mezzi di esercizio e dei beni in uso all'Associazione; firma ogni atto autorizzato dal Consiglio Direttivo. Il potere di rappresentanza attribuito in conformità al presente statuto è generale.

In caso di urgenza il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte del Consiglio Direttivo, ed in ogni caso nella riunione immediatamente successiva.

Articolo 12 - Vicepresidente

In caso di assenza, impedimento o dimissioni del Presidente, le sue funzioni spettano al Vicepresidente che è nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti.

La firma del Vice Presidente vale come prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

Articolo 13 - Segretario - Tesoriere

Il Consiglio Direttivo nomina un Segretario, anche esterno all'associazione, che dura in carica uno o più anni ed è rieleggibile.

Il Segretario:

- organizza le riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea;
- redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea;
- svolge i compiti che gli vengono assegnati dal Presidente;
- supporta l'attivazione delle decisioni del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo nomina un Tesoriere, anche esterno all'associazione, che dura in carica uno o più ed è rieleggibile.

Il Tesoriere:

- monitora i proventi derivanti dalle attività associative;
- redige il progetto di bilancio, preventivo e consuntivo, da presentare al Consiglio Direttivo;
- monitora la gestione economica e finanziaria dell'Associazione.

Il ruolo di Segretario può coincidere con quello di Tesoriere.

Articolo 14 - Comitati di Gestione

I Comitati di Gestione possono essere istituiti dal Consiglio Direttivo in presenza di almeno 2 Configurazioni composte da soci appartenenti ad una specifica cabina primaria, come stabilito dall'art. 5 del presente Statuto.

Gli Associati facenti parte delle singole Configurazioni sono membri di diritto del relativo Comitato di Gestione, laddove istituito.

I Comitati, laddove istituiti, hanno la funzione di formulare pareri sull'utilizzo degli importi per la condivisione dell'energia relativi alla propria Configurazione.

In particolare, i Comitati di Gestione rilasciano parere vincolante per:

- L'adozione del regolamento relativo alla propria Configurazione per l'utilizzo degli importi pagati all'Associazione ai sensi delle norme di attuazione dell'art. 22 della Direttiva 2018/2001, ivi compresi gli art. 8, 31 e 32 del D.Lgs. 199/2021 e le relative disposizioni applicative, tra cui la Delibera ARERA 727/2022 e il DM MASE 414 del 7.12.2023,

ss.mm.ii. (le tariffe incentivanti e il contributo per la valorizzazione dell'energia elettrica autoconsumata);

- La delega della funzione di referente della Configurazione.

I Comitati di Gestione hanno inoltre le eventuali ulteriori funzioni ad essi attribuite dai Regolamenti di Configurazione.

Il funzionamento dei Comitati di Gestione è disciplinato con Regolamento adottato dal Consiglio Direttivo.

È facoltà delle singole Configurazioni, tramite il proprio Comitato di Gestione, di richiede al Consiglio Direttivo l'istituzione di un unico Comitato di Gestione che copra più Configurazioni, qualora se ne ravvisi l'opportunità, anche al fine di ridurre la complessità della struttura. Il Consiglio Direttivo delibera la fusione a maggioranza dei suoi membri. Gli Associati facenti parte delle singole Configurazioni sono membri di diritto del relativo Comitato di Gestione unico.

Articolo 15 - Elezioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo nomina una Commissione Elettorale, composta da almeno due membri e da un Presidente, scelti tra gli Associati.

La Commissione Elettorale, in vista del rinnovo delle cariche, invia una comunicazione a tutti gli Associati con un anticipo di almeno sei mesi rispetto al termine ultimo di scadenza del Consiglio Direttivo in carica.

La Commissione Elettorale riceve le candidature alle cariche sociali e ne accerta la eleggibilità, con riferimento alla sussistenza dei requisiti previsti all'art. 10.

Le candidature alle cariche di componente del Consiglio Direttivo devono essere presentate entro tre mesi dall'indizione delle elezioni e devono essere accompagnate da un breve curriculum del candidato.

Non meno di 30 giorni prima della data fissata per la chiusura delle elezioni, la Commissione Elettorale pubblica sul sito dell'Associazione o in alternativa invia tramite posta elettronica ai singoli Associati i nomi e i profili professionali dei candidati.

A seguito della consultazione elettorale, la Commissione Elettorale pubblica sul sito dell'Associazione o in alternativa invia tramite posta elettronica la lista dei candidati in ordine decrescente di voti ricevuti.

Art. 16 - Organo di Controllo

Nei casi previsti dalla Legge, ovvero qualora sia ritenuto opportuno, l'Assemblea nomina un Organo di Controllo monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto ordinamento. Può inoltre esercitare la revisione legale dei conti al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del D.Lgs. 117/2017 o qualora ritenuto necessario dal Consiglio Direttivo.

L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D.Lgs. 117/2017 ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del predetto decreto.

I componenti l'Organo di Controllo partecipano senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e a quelle dell'Assemblea che approva il bilancio.

I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. I componenti l'Organo di Controllo durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.

Ai componenti l'Organo di Controllo si applicano le disposizioni dell'art. 2399 cod. civ.

La funzione di componente l'Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente del Consiglio Direttivo.

Articolo 17 - Revisione legale dei conti

Nei casi previsti dalla Legge o qualora sia ritenuto opportuno l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro. La revisione legale dei conti può essere affidata all'Organo di Controllo; in tal caso tutti i suoi componenti devono essere scelti fra revisori legali iscritti nell'apposito registro.

TITOLO IV

PATRIMONIO SOCIALE

Articolo 18 - Patrimonio dell'Associazione

Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile, sia durante la vita dell'Associazione che in caso di suo scioglimento, ed è costituito dalle Risorse Economiche percepite come indicate al successivo articolo 19.

Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ivi compresa la riduzione dei costi energetici degli associati.

Articolo 19 - Risorse Economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento da:

- a) eventuali contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarî, ivi compresi gli incentivi e i contributi previsti dalle norme di attuazione dell'art. 22 della Direttiva 2018/2001, ivi compresi gli art. 8, 31 e 32 del D.Lgs. 199/2021 e le relative disposizioni applicative, tra cui la Delibera ARERA 727/2022, il DM MASE 414 del 7.12.2023 e il DD MASE 22/2024 ss.mm.ii., per gli impianti a fonti rinnovabili detenuti dalla Comunità, ricevuti per conto degli Associati;
- b) contributi degli Associati a fondo perduto ed eventuali finanziamenti degli Associati senza interessi;
- c) eredità, donazioni e legati sia da Associati che da non Associati;
- d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) erogazioni liberali di qualsiasi tipo degli Associati e dei terzi;
- g) le restituzioni dei benefici spettanti alla Comunità ai sensi delle norme di attuazione dell'art. 22 della Direttiva 2018/2001, ivi compresi gli art. 8, 31 e 32 del D.Lgs. 199/2021 e le relative disposizioni

applicative, tra cui la Delibera ARERA 727/2022 e il DM MASE 414 del 7.12.2023, incassati dalla Comunità;

- h) le quote associative, se deliberate dal Consiglio Direttivo;
- i) altre entrate compatibili con le finalità sociali, ivi inclusi i ricavi di vendita dell'energia, la cessione di crediti fiscali e i proventi degli altri servizi previsti nell'oggetto sociale.

L'Associazione è tenuta per almeno tre anni, salvo diversa disposizione di Legge, alla conservazione della documentazione, con l'indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche di cui al comma 1, lettere b), c), d), e), nonché, per le Risorse Economiche di cui alla lettera f), della documentazione relativa alle erogazioni liberali.

L'Associazione può prevedere che gli incentivi riconosciuti agli impianti a fonti rinnovabili di proprietà o comunque detenuti dalla Comunità siano devoluti all'Associazione per il pagamento delle bollette degli Associati, ove consentito dalla normativa.

L'Associazione assicura che l'eventuale importo della tariffa premio eccedentario, rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia di quota energia condivisa espresso in percentuale all'Allegato 1 del DM n.414 del 07/12/2023 (Appendice B delle Regole Operative adottate con D.D. n. 22/2024 e ss.mm.ii.), sarà destinato ai soli consumatori diversi dalle imprese e/o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione.

Articolo 20 - Bilancio d'esercizio e scritture contabili

L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° (primo) gennaio ed il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno.

Entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio Direttivo deve sottoporre all'Assemblea degli Associati per l'approvazione un bilancio redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione. Il bilancio deve essere depositato al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore ai sensi e nel termine di cui all'articolo 48, comma 3, del D.lgs. 117/2017.

Ricorrendo le condizioni di Legge, il Consiglio Direttivo deve predisporre e depositare nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore il bilancio sociale redatto e depositato al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore con le modalità previste dalla Legge.

Il bilancio sociale, nei casi previsti dalla Legge, deve essere pubblicato annualmente anche nel sito internet dell'Associazione, con l'indicazione degli emolumenti, compensi o corrispettivi attribuiti ai componenti del Consiglio Direttivo, all'Organo di Controllo, nonché agli Associati.

Articolo 21 - Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017. L'Associazione ha l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste all'art. 4.

TITOLO V

SCIoglIMENTO E LIQUIDAZIONE

Articolo 22 - Liquidazione e Devoluzione del patrimonio

L'Associazione può essere sciolta con deliberazione dell'Assemblea straordinaria.

In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori, muniti dei necessari poteri.

In caso di scioglimento, per qualsiasi causa, tutti i beni della Associazione che residuano eseguita la liquidazione, devono essere devoluti, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore scelto dall'assemblea.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 23 - Libri sociali

L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli Associati tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- b) il libro delle riunioni e delle deliberazioni delle Assemblee, in cui devono essere trascritti anche gli eventuali verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- c) il libro delle riunioni e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'Organo di Controllo e degli altri Organi sociali, tenuti a cura dell'Organo a cui si riferiscono.

Tutti gli Associati, in regola con il versamento della quota associativa, se dovuta, hanno il diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta al Presidente dell'Associazione, il quale ne consentirà l'esame personale presso la sede dell'Associazione con facoltà di farne copie ed estratti a spese del richiedente.

Articolo 24 - Rapporti con gli Enti Pubblici

Le convenzioni e i rapporti tra l'Associazione e le Amministrazioni pubbliche, secondo quanto stabilito dall'art. 55 del D.lgs 117/2017 o altre modalità ammissibili ai sensi di legge, sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante, o da un suo delegato. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'Associazione.

Articolo 25 - Personale retribuito

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri Associati, qualora ciò sia funzionale allo svolgimento dell'attività di interesse generale.

I lavoratori dipendenti eventualmente assunti dall'Associazione avranno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi nazionali. In ogni caso, la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti non potrà essere superiore al rapporto uno a otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda. In presenza di comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale, il rapporto di cui al periodo precedente è stabilito in uno a dodici.

I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla Legge e da apposito regolamento adottato.

Articolo 26 - Disposizioni finali

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto, valgono le norme del Codice del Terzo Settore e, per quando da esso non previsto e in quanto compatibili, del Codice Civile e delle relative disposizioni di attuazione.

In originale firmato

Flecchia Luigi

Luca Flecchia

Flecchia Franco Antonio

Spalla Marisa

Annalisa Cignetti Notaio (l.s.)